

POR SARDEGNA 2000/2006 MISURA 4.2 Direttive di Attuazione - Servizi reali

Art. 1 Oggetto

- 1. Le presenti Direttive di Attuazione disciplinano l'erogazione di aiuti per l'acquisizione di servizi reali destinati al potenziamento di impresa secondo quanto stabilito nel Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000/2006.
- 2. Gli aiuti vengono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione Europea del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla GUCE L 10/33 del 13 gennaio 2001.

Art.2 Soggetto gestore

- 1. All'applicazione delle Direttive provvede l'Assessorato Industria tramite le Agenzie governative "in house" della Regione Autonoma della Sardegna, o tramite un Soggetto esterno avente adeguata struttura organizzativa e professionale selezionato con procedure di evidenza pubblica, con l'obiettivo di assicurare uniformità di trattamento alle imprese beneficiarie dei servizi, snellimento delle procedure di erogazione e contenimento dei tempi di attuazione.
- 2. Al fine di determinare la più diffusa e completa conoscenza delle opportunità di acquisizione dei servizi e per sensibilizzare le PMI potenzialmente beneficiarie presenti sul territorio, i Soggetti Gestori svolgono adeguata attività di informazione, promozione e animazione, in collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali rappresentative a livello regionale.

Art. 3 Soggetti beneficiari

- 1. Possono accedere agli aiuti previsti dalle presenti Direttive le micro, piccole e medie imprese, singole o associate, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
- 2. Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

Art. 4 Settori di attività

- 1. Al regime di aiuti regolato dalle presenti Direttive possono accedere le imprese con le caratteristiche di cui al precedente articolo 3 operanti in tutti i settori di attività, fatti salvi quei specifici settori su cui vigono regolamenti o direttive comunitarie che limitano la concessione di aiuti di Stato adottate a norma del Trattato CE.
- 2. Le presenti Direttive non si applicano:
 - alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato;
 - agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamene connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
 - agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.



- Eventuali ulteriori limitazioni relative a specifiche attività potranno essere indicate nei Bandi di accesso ai programmi.
- 4. Nei casi in cui non sia possibile definire in termini inequivocabili l'appartenenza dell'impresa richiedente ad uno dei settori di attività economica ammessi, l'Assessorato dell'Industria deciderà con apposita motivata determinazione.

Art. 5 Procedura

1. L'intervento regionale si attua attraverso una procedura valutativa a graduatoria.

Art. 6 Condizioni di ammissibilità

- 2. Sono ammesse a beneficiare dei servizi disciplinati dalle presenti Direttive le imprese che abbiano sede operativa in Sardegna.
- 3. L'impresa richiedente deve essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti di ammissibilità:
 - l'applicazione, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di categoria;
 - a la non sussistenza di procedure esecutive e pignoramenti in corso;
 - la non sussistenza di situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile tra l'impresa richiedente e l'impresa incaricata della realizzazione del servizio;
 - a la non sussistenza di cause di scioglimento dell'impresa;
 - la disponibilità a consentire i monitoraggi tecnici ed amministrativi ritenuti necessari dall'Assessorato dell'Industria, sulla base dei Regolamenti Comunitari.

Art. 7 Caratteristiche generali e obiettivi dell'aiuto

- 1. L'aiuto concesso è rappresentato da un contributo monetario, erogato in funzione dei costi sostenuti per la realizzazione di un Programma Integrato di Servizi reali.
- 2. Il Programma Integrato di Servizi, costituito da uno o più servizi coerenti tra loro, viene definito in base all'autodiagnosi aziendale finalizzata ad individuare le criticità sulle quali si ritiene prioritario intervenire e dovrà essere attuato attraverso una serie di servizi e consulenze specialistiche articolati in modo da costituire un'azione integrata rispetto al conseguimento degli obiettivi aziendali.
- 3. Il Programma Integrato di Servizi potrà essere finalizzato a supportare: lo start up di imprese in fase di avvio; ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo delle imprese esistenti attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo; a sostenere e favorire le imprese che intendano proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello regionale.
- 4. L'Amministrazione regionale, con appositi Bandi potrà prevedere che i Programmi Integrati di Servizi siano finalizzati a sostenere sistemi produttivi locali, distretti, cluster territoriali, settori e comparti innovativi, indicati come prioritari nell'ambito delle politiche regionali di sviluppo e della progettazione integrata territoriale.



- 1. Le tipologie di servizi e consulenze specialistiche che potranno essere inserite nel Programma integrato dell'azienda sono individuate nell'ambito dell'apposito Catalogo dei Servizi, che verrà definito nell'ambito di specifici Bandi emanati dall'Amministrazione regionale attraverso il Soggetto Gestore.
- 2. Il Catalogo dei Servizi farà riferimento ai seguenti settori e aree di attività di consulenza:

Settori di consulenza	Attività di consulenza
Strategie, General Management e supporto alle funzioni aziendali	Elaborazione di piani di sviluppo aziendale
	Potenziamento per il consolidamento di attuali aree di business o lo sviluppo di nuove aree di business
	Affiancamento al managment aziendale attraverso Temporary Manager
Marketing e Vendite	Marketing strategico operativo e vendite
	Assistenza all'internazionalizzazione ed all'esportazione
	Piani di comunicazione
Produzione e Supply Chain	Approvvigionamento
	Produzione
	Logistica
Organizzazione e risorse umane	Sistema organizzativo e cambiamento organizzativo
	Sistemi per la gestione della Qualità e dell'Ambiente
	Gestione dei sistemi informativi
Innovazione	Creazione e disegno industriale
	Progettazione
	Sperimentazione
	Ricerca e Sviluppo
Finanza d'impresa	Adeguamento ai sistemi di rating bancari ed ai modelli di pricing del debito
	Piano industriale in ipotesi di fusioni, acquisizioni, quotazione, ingresso di nuovi investitori
	Interventi di ottimizzazione della struttura finanziaria

Art. 9 Repertorio autoreferenziato

- L'Assessorato dell'Industria istituisce un Repertorio autoreferenziato di consulenti e società di consulenza con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di un sistema integrato e qualificato d'offerta di servizi reali capace di sostenere lo sviluppo e la crescita competitiva del sistema produttivo regionale.
- 2. Le modalità di funzionamento del Repertorio sono regolamentate con apposito disciplinare.
- 3. I soggetti beneficiari individueranno i fornitori dei servizi reali nell'ambito dei consulenti e delle società di consulenza inseriti nel Repertorio autoreferenziato ovvero potranno chiedere l'inserimento nel Repertorio autoreferenziato di consulenti e di società di consulenza qualificati ai quali si intenda affidare la realizzazione del progetto o di parti di esso.

Art. 10 Criteri di valutazione

- 1. I criteri di valutazione che verranno utilizzati per la selezione dei Programmi Integrati di Servizi verranno indicati nel bando di cui all'art.14 e faranno principalmente riferimento ai seguenti parametri:
 - Qualità del progetto, valutato in base al livello della progettazione dei servizi e alla coerenza e organicità del piano integrato di servizi proposto rispetto alla soluzione delle problematiche e alle prospettive individuate nell'analisi.
 - Esperienze e competenze del Fornitore dei servizi.
 - Partecipazione finanziaria dell'impresa al costo complessivo del programma dei servizi.
 - Tipologia dei servizi previsti nel piano, valutata in base al livello di innovatività.
 - Progetti presentati da più imprese.
 - Congruità dell'investimento previsto dal piano rispetto al fatturato aziendale.
 - Incidenza dei servizi sulla qualità dell'ambiente e sulle pari opportunità.

Art. 11 Limiti di ammissibilità dei servizi

- 1. Per essere ammissibili, i servizi reali non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.
- 2. La prestazione di servizi che riguardano le attività di promozione dell'azienda potrà riguardare esclusivamente la fase di consulenza relativa allo studio e progettazione dell'intervento. In nessun caso verranno ammessi costi che riguardino la realizzazione fisica dei materiali promozionali progettati o l'acquisto degli spazi, mezzi o passaggi pubblicitari programmati.
- 3. Nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l'ammontare lordo dell'aiuto non supererà il 50% dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione si applicherà solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.

Art.12 Massimali di intervento

- 1. In conformità a quanto previsto nel Regolamento CE 70/2001 l'ammontare lordo dell'aiuto non supera il 50% dei costi dei servizi stessi.
- 2. Ogni intervento dovrà poi essere contenuto nell'ambito dei massimali di costo stabiliti nel Catalogo dei Servizi definito nei Bandi che verranno emanati dal Soggetto Gestore per conto dell'Amministrazione regionale.

Art. 13 Fornitori e intermediazione dei servizi

 L'impresa incaricata di fornire i servizi dovrà, di norma, realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad essa non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stata incaricata.



- 1. La procedura di accesso agli aiuti prende avvio mediante la pubblicazione di un Bando nei principali quotidiani. Entro i tempi previsti nell'avviso, l'impresa richiedente presenta la "Manifestazione di interesse" ad accedere ai Programmi integrati di servizi secondo lo schema che sarà indicato nei Bandi attuativi delle presenti Direttive. Le domande dovranno essere spedite con plico raccomandato AR tramite l'Amministrazione Postale o con il servizio di Posta Celere al Soggetto Gestore individuato nel Bando, pena l'esclusione.
- 2. La manifestazione di interesse, redatta sotto la forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dovrà attestare il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso agli aiuti e la dichiarazione di consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali.
- 3. La manifestazione di interesse si compone di due sezioni, la prima anagrafica, che esplicita gli elementi distintivi del proponente, e la seconda tecnica, che presenta l'analisi autovalutativa sulla situazione attuale e sulle prospettive di crescita dell'azienda, nonché la proposta di Programma integrato di servizi che l'impresa sottopone all'attenzione della Commissione tecnica di valutazione, composta da un rappresentante dell'Assessorato Industria, da un rappresentante del Soggetto Gestore e da tre esperti di comprovata esperienza nel settore, nominati dall'Assessorato dell'Industria.
- 4. Il formulario e la guida per la predisposizione e presentazione delle manifestazioni di interesse sarà allegato ai Bandi attuativi delle presenti Direttive.
- 5. Durante la fase di apertura del bando il Soggetto Gestore informa le imprese sui contenuti e le modalità operative dell'aiuto, fornendo, a fronte di una richiesta delle imprese, assistenza per l'elaborazione della domanda e un supporto nella individuazione dei servizi da inserire nel Programma integrato di servizi da presentare.

Art. 15 Verifica e selezione delle manifestazioni di interesse

- Il Soggetto Gestore registra le manifestazioni di interesse presentate secondo l'ordine cronologico di ricevimento.
- 2. Entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza previsto nell'avviso, provvede ad effettuare una verifica delle manifestazioni di interesse ricevute.
- 3. La verifica concerne:
 - a. la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente (appartenenza a uno dei settori ammissibili; appartenenza alla categoria delle PMI secondo la definizione comunitaria; sede operativa);
 - b. la completezza della documentazione allegata;
 - c. il possesso degli altri requisiti di ammissibilità previsti dal Bando.
- 4. La graduatoria sarà impostata secondo una procedura di selezione che terrà conto delle priorità e dei criteri e parametri di valutazione di cui all'art.10 e che saranno specificamente indicati nei Bandi attuativi delle presenti Direttive.
- 5. La graduatoria verrà redatta dalla apposita Commissione tecnica di cui al precedente punto 3 dell'Art. 14, e verrà pubblicata entro i successivi 30 giorni sul sito internet della Regione

Art. 16 Concessione aiuto

1. Il provvedimento di concessione indicherà l'ammontare dell'aiuto concesso per l'attuazione del programma integrato di servizi e tempi di realizzazione dello stesso.



- 2. Nel provvedimento di concessione saranno specificati anche i seguenti obblighi del soggetto beneficiario:
 - a. completa attuazione del Programma integrato di servizi entro i tempi massimi stabiliti dall'avviso:
 - b. comunicazione al Soggetto Gestore delle variazioni intervenute nello status giuridico e operativo che alterino o modifichino la sua condizione di soggetto beneficiario;
 - c. accettazione di controlli diretti a verificare lo stato di attuazione del Programma di servizi e il rispetto degli obblighi previsti dalle presenti Direttive e dal provvedimento di concessione;
 - d. obbligo di indicare e di fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che il progetto e i relativi servizi sono stati erogati con i finanziamenti della Commissione Europea e il supporto della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 17 Avvio dei servizi, tutoraggio e monitoraggio del piano di potenziamento

- 1. Dopo l'approvazione del piano si procede con l'avvio dei servizi previsti nel Programma approvato.
- 2. Nella fase di realizzazione del Programma approvato, l'impresa e i fornitori di servizi potranno essere supportati dal Soggetto Gestore nella gestione operativa del piano al fine di assicurare il miglior svolgimento delle attività pianificate.
- 3. In caso di effettiva necessità, nella fase di attuazione del piano verrà data la possibilità, previa approvazione da parte del Soggetto Gestore, di una eventuale rimodulazione dello stesso entro un limite del 20% della spesa senza modificare l'importo complessivo di spesa.

Art. 18 Erogazione delle agevolazioni

- 1. All'atto della conclusione di ognuno dei servizi previsti dal Programma, l'impresa presenta al Soggetto Gestore la "Domanda di concessione degli aiuti", secondo lo schema che sarà indicato nei Bandi attuativi delle presenti Direttive.
- 2. I servizi dovranno essere completati entro i termini indicati nel Programma e nel rispetto del piani di lavoro formulati dai fornitori dei servizi.
- 3. La Domanda dovrà essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve attestare la permanenza delle condizioni di ammissibilità dell'impresa e che il piano e i relativi servizi si sono conclusi ed sono stati eseguiti a regola d'arte.
- 4. Alla Domanda devono essere allegati:
 - il report finale relativi ai servizi ricevuti;
 - la dimostrazione del pagamento dei corrispettivi stabiliti a favore dei fornitori dei servizi utilizzati:
 - ogni altra documentazione necessaria per la validazione da parte del Soggetto Gestore del piano e degli interventi realizzati.
- 5. Sulla base degli indicatori forniti e di una verifica sul raggiungimento dei risultati previsti nel programma integrato di servizi e nei relativi piani di lavoro, gli Uffici del Soggetto Gestore predispongono una relazione tecnica per l'approvazione della concessione della agevolazione o il rigetto della stessa entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.
- 6. Il provvedimento di concessione dell'agevolazione specifica l'ammontare dell'aiuto riconosciuto rispetto ai costi previsti e rendicontati dal richiedente.



7. Per l'erogazione dell'agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti validi fiscalmente debitamente quietanzati. L'avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio stesso ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da parte dell'impresa.

Art. 19 Disimpegno automatico

1. Il mancato rispetto dei termini indicati per la conclusione dei servizi previsti nel Programma, comunque entro i 18 mesi, comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza dai benefici accordati.

Art. 20 Durata e rapporto annuale

- 1. Il regime di aiuti è applicabile sino al 31.12.2006.
- 2. Ai sensi dell'art.9, comma 2 del Regolamento (CE) n.70/2001, L'Amministrazione regionale istituisce un registro unico informatizzato dei regimi di aiuto in esenzione concessi in virtù del medesimo regolamento.
- 3. L'Assessorato dell'Industria provvederà alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea di una relazione annuale relativa all'applicazione delle presenti direttive secondo lo schema riportato all'allegato III del citato Regolamento 70/2001.